



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

In pubblicazione dal 21/05/2019

Atto N. 1149/2019

Oggetto: ID.4143. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 1. SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPALTO VERDE. CIG 7572304EED. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A SCIoglimento DELLA RISERVA PRECEDENTEMENTE ASSUNTA.

In data 21/05/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamata la determinazione dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante del 8 febbraio 2019, n. 287, ad oggetto "ID.4143. Bacino di affidamento n. 1. Servizi di igiene urbana. Appalto verde. CIG 7572304EED. Provvedimento di ammissione a parziale scioglimento delle riserve assunte", con la quale è stata disposta l'ammissione con riserva dell'operatore economico RTI ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP, Plico n. 2, stante la perdurante pendenza dell'approfondimento istruttorio promosso dalla Stazione Unica Appaltante nei confronti della mandataria ENERGETICAMBIENTE SRL, al fine di valutare la rilevanza delle penali che la stessa Società ha dichiarato essere state comminate nel triennio 2015-2016- 2017, ai fini della integrazione della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Rilevato che in data 12 febbraio 2019, con nota n. prot. 8001, la Stazione Unica Appaltante, preso atto del mancato riscontro, nonostante i ripetuti solleciti, da parte di alcune delle amministrazioni e società pubbliche interpellate per aver applicato penali in misura percentuale maggiormente significativa, ha invitato la stessa Energeticambiente S.r.l. ad esibire, in via sostitutiva, la documentazione in suo possesso in relazione alle sanzioni contrattuali comminate, nonché a confermare l'assenza di penali per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e la data di scadenza dell'offerta (9 ottobre 2018);

Considerato che in riscontro alla citata nota Energeticambiente S.r.l., in data 22 febbraio 2019, con le comunicazioni di cui ai numeri di protocollo 10200 e 10202, ha fornito la documentazione richiesta dalla Stazione Unica Appaltante confermando altresì l'avvenuta applicazione nell'annualità 2018 ed entro il termine di scadenza delle offerta fissato dal bando di gara, di ulteriori sei penali nell'ambito di altrettanti rapporti contrattuali;

Osservato che sulla base delle risultanze emerse dall'esame della documentazione prodotta, la Stazione Unica Appaltante, con nota del 1 aprile 2019, n. prot. 16846, da ritenersi qui richiamata, ha comunicato ad Energeticambiente S.r.l., ai sensi dell'articolo 21 della L. 6 agosto 1190, n. 241, l'avvio del procedimento di esclusione dalla procedura di gara in argomento;

Rilevato che a fronte di detta comunicazione Energeticambiente S.r.l. con nota pervenuta il 15 aprile 2019, n. prot. 19170, ha presentato le proprie deduzioni corredandole di tredici attestazioni di regolare esecuzione e buon esito rilasciate da altrettanti contraenti, producendo, altresì, ulteriori informazioni sintetiche in ordine ai rapporti contrattuali in esecuzione nell'annualità 2017 e 2018;

Considerato che sulla base della documentazione prodotta da Energeticambiente S.r.l., tanto in sede di ammissione e di soccorso istruttorio quanto a seguito del citato avvio di procedimento, la Stazione Unica Appaltante ha proceduto ad un complessivo esame delle vicende contrattuali

dichiarate dall'operatore economico, sulla base dei seguenti criteri di analisi:

a) l'intervallo temporale rilevante ai fini della selezione delle situazioni ritenute maggiormente significative, è stato individuato nel triennio antecedente la scadenza delle offerte e cioè nel periodo compreso tra l'8 ottobre 2015 e il 9 ottobre 2018 e tanto sia in conformità al disposto dell'articolo 80, comma 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia del paragrafo 2.8 delle Norme di partecipazione allegate al Bando di gara e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 6 adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione del Consiglio del 16 novembre 2016, n. 1293 e aggiornate con deliberazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017;

b) sulla base della continuità societaria, organizzativa e gestionale ritenuta sussistente tra Energeticambiente S.r.l. e Aimeri Ambiente S.r.l., quale effetto del contratto di affitto di azienda sottoscritto dalle due Società in data 19 maggio 2016 e del peculiare assetto societario ed economico tra le stesse intercorrente, si è assegnata rilevanza anche alle situazioni contrattuali antecedenti al subentro di Energeticambiente S.r.l. alla sua dante causa e ricomprese nel periodo sopra indicato;

c) le penali percentualmente inferiori all'1% del valore contrattuale di riferimento non sono state ritenute rilevanti e significative rispetto alla formulazione di un giudizio di affidabilità del concorrente e tanto in conformità alle indicazioni delle sopraccitate Linee Guida n. 6 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

d) ai fini della valutazione dei comportamenti contrattuali addebitati a Energeticambiente S.r.l. si è rivolta l'attenzione alle sole situazioni di inadempimento non contestate dall'operatore economico e dallo stesso riconosciute mediante l'accettazione delle relative decurtazioni economiche, ritenendo, per contro, non sufficientemente definite e utili ad

indirizzare le valutazioni della Stazione Unica Appaltante le situazioni fatto oggetto di contestazione e accertate unilateralmente dal solo committente;

Rilevato che, sulla base di detti criteri e degli elementi documentali acquisiti si è riscontrato quanto segue:

1) relativamente ad alcuni dei rapporti contrattuali considerati è emerso che, nonostante l'avvenuta applicazione, in corso di esecuzione, di penali particolarmente significative per incidenza percentuale e per valore assoluto, i committenti interessati hanno rilasciato a Energeticambiente S.r.l. l'attestazione di buona e regolare esecuzione, escludendo per l'effetto ogni rilevanza delle fattispecie sanzionate sotto il profilo dell'affidabilità professionale complessivamente dimostrata dall'operatore economico;

2) diverse tra le amministrazioni e le società pubbliche considerate, pur avendo comminato penali in misura percentuale superiore all'1% del valore contrattuale, hanno proseguito ininterrottamente l'esecuzione contrattuale, sino alla scadenza negoziale naturale e, frequentemente, anche oltre per effetto di proroghe, anche reiterate, o, ancora, per effetto dell'affidamento di un nuovo contratto a seguito dell'espletamento di procedura di gara;

3) in alcuni casi le penali comminate non sono risultate rilevanti perché riferite ad inadempimenti antecedenti l'arco temporale considerato o perché relative alla sola società Aimeri Ambiente S.r.l., senza reiterazione alcuna nel corso della successiva gestione di Energeticambiente S.r.l.;

4) con riferimento a talune delle amministrazioni e società pubbliche considerate è emerso che all'elevata incidenza percentuale delle penali applicate – peraltro talvolta ridimensionata per effetto di intervenuta transazione – si contrappongono valori contrattuali modesti e comunque ampiamente inferiori a quello del contratto oggetto di affidamento

nella presente procedura;

Ritenuto, alla luce degli elementi sopra esposti, che le situazioni dichiarate da Energeticambiente S.r.l. e fatte oggetto di approfondimento da parte di questa Stazione Unica Appaltante non consentano di integrare, nel loro complesso considerate e allo stato degli atti, la causa di esclusione del grave illecito professionale e dell'inaffidabilità professionale dell'operatore economico di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n 50 concorrente ai sensi e tanto avuto riguardo ai seguenti profili:

- nessuna delle situazioni di inadempimento o di ritardo contrattuale esaminate dalla Stazione Unica Appaltante risulta aver dato luogo a risoluzione contrattuale;
- le fattispecie di penali contrattuali maggiormente significative per incidenza percentuale in rapporto al valore contrattuale di riferimento, sono risultate superate per effetto delle attestazioni di regolare esecuzione e di buon esito comunque rilasciate all'operatore economico dai rispettivi committenti;
- diversi committenti, che hanno comminato penali nel corso dell'esecuzione contrattuale, risultano aver adottato successivi provvedimenti di proroga contrattuale o di nuovo affidamento del servizio che costituiscono comportamenti concludenti non conciliabili con la formulazione di un giudizio di inaffidabilità professionale dell'operatore economico;
- l'andamento dei rapporti contrattuali dichiarati nelle annualità 2015-2016-2017 e 2018 evidenzia una sostanziale e apprezzabile diminuzione delle penali applicate ad Energeticambiente S.r.l., particolarmente evidente negli esercizi 2017 - 2018, segno di un progressivo e significativo miglioramento delle capacità organizzative e di esecuzione della Società nel fare fronte agli obblighi contrattuali assunti;
- nessuna annotazione risulta essere stata disposta nei confronti di Energeticambiente

S.r.l. in relazione ai contratti alla stessa affidati sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- la casistica legata ai contratti relativi alla tipologia di servizi quali quelli esaminati, evidenzia come la particolare natura e complessità degli stessi si manifesta, in misura ricorrente e quasi fisiologica, nella difficoltà dell'operatore economico di garantire con puntualità e tempestività l'osservanza delle molteplici obbligazioni assunte per l'intero periodo contrattuale, spesso di media/lunga durata, anche in ragione della presenza di fattori esogeni all'organizzazione dell'impresa che ne condizionano l'efficienza delle prestazioni;

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, si ritiene, pertanto, di poter sciogliere la riserva di ammissione precedentemente adottata nei confronti dell'operatore economico RTI. ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP, Plico n. 2 e di disporre l'ammissione del concorrente alla procedura di gara in oggetto;

Richiamato l'articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale la stazione appaltante formalizza con proprio provvedimento l'ammissione dei concorrenti alla procedura;

IL DIRIGENTE DISPONE

Per le ragioni tutte sopra esposte,

1) di procedere all'ammissione alla procedura di gara "ID.4143. Bacino di affidamento n. 1. Servizi di igiene urbana. Appalto verde. CIG 7572304EED" dell'operatore economico:

- RTI. ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP, Plico n. 2;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Stazione Unica Appaltante e di dare avviso della sua adozione agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)

Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Soggetto aggregatore

Oggetto: ID.4143. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 1. SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPALTO VERDE. CIG 7572304EED. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A SCIoglimento DELLA RISERVA PRECEDENTEMENTE ASSUNTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 21/05/2019

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale**